

UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



DIPARTIMENTO DI
MEDICINA, CHIRURGIA
E FARMACIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA RICERCA

Sommario

Art. 1 Finalità

Art. 2 Composizione e modalità di Costituzione

Art. 3 Competenze e Funzioni

Art. 4 Convocazione e svolgimento delle adunanze

Art. 5 Decadenza

Art. 6 Norme transitorie e finali

Art. 7 Entrata in vigore

Art. 8 Norme di rinvio

Regolamento di funzionamento del Comitato per la Ricerca

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell'art. 8 del Regolamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia di questo Ateneo e in conformità all'art. 43 comma 1 *“Organizzazione delle funzioni di ricerca e didattiche”* dello Statuto dell'Università degli Studi Sassari ai sensi del quale *“Il Consiglio del Dipartimento può costituire al proprio interno un Comitato ricerca che svolge attività di coordinamento, di promozione e di reperimento di finanziamenti; che elabora il piano di sviluppo della ricerca, fissando gli obiettivi strategici e operativi; che opera il monitoraggio delle performance e presenta una relazione sulle attività svolte, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento esercitando le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento”*.

2. Nel presente Regolamento viene delineata la composizione del Comitato per la Ricerca e le relative competenze e funzioni.

Art. 2

Composizione e modalità di costituzione

1. Il Comitato è composto dalla/dal Referente per la Ricerca, proposto dalla Direttrice/dal Direttore, e, nella sua composizione minima, da non meno di 7 unità di personale docente e ricercatore nominati dal Consiglio di Dipartimento e una/un rappresentante del personale con contratto di ricerca, eletti in modo che i macrosettori, o aggregazioni di macrosettori affini, presenti all'interno del Dipartimento, vengano rappresentati dai docenti che ne fanno parte, che restano in carica per tre anni.

2. Il Comitato per la ricerca è convocato e presieduto dal Referente, che cura l'organizzazione interna necessaria per lo svolgimento dell'attività e tiene i rapporti con gli organi del Dipartimento. Al termine di ogni anno accademico il Referente del Comitato sottopone al Consiglio del Dipartimento una relazione sull'attività svolta ed un piano di attività per il successivo anno accademico.

3. Il Referente è eletto tra i docenti del Comitato, resta in carica per tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione e non dispone di personale proprio.

4. Il Referente del Comitato per la Ricerca è componente della Commissione di Ateneo per gli Studi e la Ricerca (CASR) con il compito di assistere e coordinare le attività del Prorettore alla Ricerca nel settore specifico, con particolare riguardo agli adempimenti per la valutazione e per la programmazione.

Art. 3

Competenze e funzioni

Ai sensi del Regolamento del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, Il Comitato di Ricerca:

- a) coordinare, promuovere e favorire il reperimento di finanziamenti;
- b) elaborare il piano di sviluppo della ricerca, fissando gli obiettivi strategici e operativi;
- c) monitorare le performance della ricerca del personale docente e ricercatore, afferenti al Dipartimento, in ottemperanza alle Linee guida per l'Assicurazione di Qualità;
- d) redigere e sottoporre periodicamente al Consiglio del Dipartimento una relazione sulle performance al fine di indirizzare verso attività che possano migliorare le valutazioni ANVUR;
- e) redigere annualmente la Scheda di Monitoraggio della ricerca (SM-RD);
- f) collaborare con gli organi di Ateneo che sovraintendono al processo di AQ della ricerca;
- g) favorire la collaborazione multi- e interdisciplinare tra i docenti/ricercatori;
- h) curare la promozione degli scambi internazionali;
- i) Fornire supporto, attraverso l'applicazione dello specifico Regolamento, per l'attribuzione di eventuali fondi di Ricerca dipartimentali.
- l) esercitare le altre funzioni ad esso assegnate dal Consiglio del Dipartimento.

Art. 4 **Convocazione e svolgimento delle adunanze**

1. Il Comitato per la Ricerca viene convocato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscibilità della convocazione, anche a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
2. Il Comitato per la Ricerca è convocato dal Referente del Comitato per la Ricerca o, qualora ne faccia richiesta, da almeno un terzo dei suoi componenti o da Direttore del Dipartimento.
3. Il Comitato per la Ricerca si riunisce almeno quattro volte all'anno, una per trimestre, ed ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 5 **Decadenza**

1. Il Referente può dimettersi dal suo ruolo, pur rimanendo componente il Comitato, comunicandolo al Direttore il quale provvederà a nominare un nuovo Referente.
2. Tre assenze consecutive o cinque non consecutive in un periodo di dodici mesi, non adeguatamente motivate, di un componente del Comitato determinano la decadenza.
3. I componenti decaduti o cessati dal servizio saranno sostituiti da un altro componente nominato dal Dipartimento. La durata in carica di un componente subentrante sarà limitata alla scadenza del Comitato.

Art. 6 **Norme transitorie e finali**

1. In prima applicazione Il Comitato è rinnovato con il rinnovo del Direttore,

indipendentemente dalla data di istituzione.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento. Le sue eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia.

Art. 8
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.